

Scheda carburanti abolita dal 1° luglio: quali conseguenze?

Marco Peirolo - Dottore commercialista in Torino

Con effetto dal 1° luglio 2018, la legge di Bilancio 2018 ha previsto una specifica disciplina per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. A fronte, infatti, dell'abolizione della scheda carburante, è stato introdotto l'obbligo di emissione della fattura elettronica, fermo restando che per la detraibilità dell'IVA e la deducibilità del costo sarà altresì necessario effettuare i relativi pagamenti mediante modalità tracciabili. Con il passaggio all' e- fattura, si avranno conseguenze sulle informazioni che devono essere riportate in tale documento, in quanto il contenuto di qualsiasi fattura è regolato, in via generale, dalle disposizioni del decreto IVA.

Sino al 30 giugno 2018, la documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione effettuati da soggetti passivi IVA nell'esercizio d'impresa, arte o professione soggiace ad una **specifico disciplina**, che si pone **in deroga** alle regole previste dal D.P.R. n. 633/1972 in materia di certificazione fiscale delle cessioni e delle prestazioni.

Con il D.P.R. n. 444/1997 è stata, infatti, istituita la **scheda carburante**, che sostituisce la fattura di vendita per le predette operazioni, con effetti non solo ai fini dell'IVA - in quanto la sua regolare tenuta dà diritto all'esercizio della detrazione dell'imposta - ma anche ai fini della **deduzione del costo di acquisto** in relazione all'imposizione diretta.

Tale previsione si collega al divieto, per i gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione, di emettere fattura per la cessione di tali prodotti, salvo che per le cessioni effettuate dagli esercenti gli impianti stradali di distribuzione nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza, nonché degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

Scheda carburante addio

Dal 1° luglio 2018, al fine di contrastare con maggiore efficacia l'evasione e le frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione di carburanti, i soggetti passivi IVA non dovranno più tenere la scheda carburante, in quanto gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione saranno **documentati obbligatoriamente mediante fattura elettronica**, fermo restando che per la detraibilità dell'IVA e la deducibilità del costo sarà altresì necessario effettuare i relativi pagamenti mediante modalità tracciabili.

In sostanza, dall'**attuale esonero** di tenuta della scheda carburante, previsto per gli operatori che acquistano carburante per autotrazione esclusivamente **mediante mezzi di pagamento tracciabili** (carte di credito, bancomat e carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria), si passerà all'**abolizione tout court** della scheda carburante.

Mezzi di pagamento tracciati

In base all'attuale disciplina, il decreto Sviluppo (D.L. n. 70/2011) ha soppresso la scheda carburante per i soggetti che effettuano l'acquisto mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti al suddetto obbligo comunicativo. La

modifica normativa rappresenta un **sistema documentale alternativo** rispetto alla disciplina prevista dal D.P.R. n. 444/1997 che, dunque, continua ad operare per quanti, non intendendo provvedere all'acquisto di carburante **mediante strumenti di pagamento elettronico**, vogliono comunque procedere alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti e alla deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte sui redditi.

Come precisato dalla circolare n. 42/E/2012, i soggetti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi (ad esempio, contanti) sono **tenuti all'adozione della scheda carburante** per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d'imposta, in quanto i due sistemi di certificazione risultano tra loro alternativi.

Anche alla luce delle finalità di semplificazione che il legislatore ha inteso perseguire, deve infatti ritenersi che la scelta dell'uno o dell'altro sistema di documentazione possa essere **riferita al soggetto d'imposta** - esercente attività imprenditoriale, artistica o professionale - **in modo unitario**.

In altri termini, la modalità di documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione riferite ad un **medesimo soggetto IVA** deve essere **unica**, essendo a tal fine irrilevante l'eventuale presenza di più veicoli utilizzati nello svolgimento dell'attività.

Dal 1° luglio 2018, con l'abolizione della scheda carburante, per gli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati dai soggetti passivi IVA, sarà emessa la fattura in formato elettronico e, come detto, ai fini della detrazione dell'imposta e della deduzione del costo sarà ulteriormente richiesto l'utilizzo di **mezzi di pagamento diversi dal denaro contante**, come si evince dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 4 aprile 2018, n. 73203.

Le diverse informazioni contenute nella e-fattura

Con il passaggio alla fattura, si avranno conseguenze sulle **informazioni** che devono essere riportate in tale documento, in quanto il contenuto di qualsiasi fattura è regolato, in via generale, dagli articoli 21 e 21-*bis* del D.P.R. n. 633/1972.

Tra gli elementi individuati come **obbligatorî**, con specifico riferimento ai carburanti, non figura, ad esempio, la **targa** o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, etc.), come invece previsto per la scheda carburante.

Ne deriva, in linea con quanto precisato dalla circolare n. 8/E/2018, che gli elementi indicati (targa, modello, etc.) non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche, fermo restando che tali informazioni, puramente **facoltative**, potranno comunque essere inserite per le opportune finalità, ad esempio quale **ausilio per la tracciabilità** della spesa e per la riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo, *in primis* ai fini della relativa deducibilità.

Con il passaggio alla fattura elettronica, in caso di effettuazione, contestualmente o in momenti diversi, di **più operazioni esposte in un'unica fattura**, al nuovo obbligo sarà soggetto l'intero documento anche se il formato elettronico è previsto soltanto per alcune delle predette operazioni. Se, ad esempio, al rifornimento di benzina per il veicolo aziendale si aggiunge anche il lavaggio, la fattura che documenti cumulativamente tali operazioni dovrà necessariamente essere rilasciata in forma elettronica.

